



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 922/2018

Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 2 marzo 2023, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa proposta da

(C.F./P.I.: _____), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele De Lucia, presso il cui studio, sito in Roma.

RICORRENTE

CONTRO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CNR (C.F./P.I.: 02118311006), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli _____, ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sita in Roma, al Piazzale Aldo Moro, n. 7

RESISTENTE

OGGETTO: Riconoscimento anzianità di servizio

Conclusioni

Per il ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato a far tempo dal 01/06/2009 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, prima della sua assunzione a tempo indeterminato come specificato in premessa; 2) condannare il CNR e l'Istituto Pisa a riconoscere al ricorrente l'intera anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Istituto resistente precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera del ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire; 3) condannare il CNR e l'Istituto _____ di Pisa a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori in misura e con decorrenza di legge, da liquidarsi in separato giudizio; 4) Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per il resistente: “Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti; dichiarare che nulla è dovuto dal CNR al ricorrente a titolo di differenze retributive; In via subordinata – nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare la non spettanza di incrementi economici, ai fini della ricostruzione di carriera, per il periodo di operatività del bocco delle

progressioni economiche riferite ai contratti del pubblico impiego, con esclusione di qualsivoglia meccanismo di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ex lege vietato per i contratti del pubblico impiego. Con vittoria di spese e onorari tutti del giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto depositato in data 13.7.2018, il ricorrente ha chiesto, anzitutto, che venisse accertato il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sin dalla prima assunzione, avente decorrenza 1 giugno 2009. In via consequenziale, ha inoltre chiesto la condanna dell’ente convenuto all’adeguamento, rispetto all’anzianità così riconosciuta, del suo trattamento economico e normativo ed al pagamento delle differenze retributive maturate e da liquidarsi in un separato giudizio.
 - 1.1. A tal fine ha dedotto di avere stipulato, prima dell’assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal 16.11.2017, due contratti di lavoro a tempo determinato con l’Ente resistente, ed in particolare, prestando servizio, con inquadramento nel terzo livello professionale e con profilo di ricercatore, dal 1.6.2009 al 16.3.2014, in forza del contratto del 1.6.2009, successivamente prorogato. Inoltre, evidenziò di avere sottoscritto un altro contratto di lavoro a tempo determinato in data 7.3.2014, con decorrenza dal 17.3.2014 al 16.3.2015, ulteriormente prorogato sino al 31.3.2018, ma risolto anticipatamente per l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. Infine, dedusse come, malgrado la stabilizzazione del rapporto di lavoro, allo stesso non era stata riconosciuta l’anzianità pregressa maturata durante i rapporti a tempo determinato.
 2. Con memoria depositata in data 11.6.2019 si è costituito l’Ente resistente, il quale si è opposto all’accoglimento delle domande *ex adverso* spiegate.
 - 2.1. Nell’udienza del 21.10.2021, il ricorrente ha evidenziato che *“con delibera del 23.11.2020, il CDA del CNR ha riconosciuto in parte l’anzianità di servizio anche del ricorrente e con provvedimento del 21.12.2020 vi ha dato esecuzione, riconoscendo tuttavia al ricorrente l’anzianità soltanto dal 17.03.2014, lasciando controverso il periodo che va dall’1.06.2009 al 16.03.2014”*.
 - 2.2. In considerazione dell’avvenuto riconoscimento dell’anzianità di servizio dal 17.3.2014, deve *in parte qua* essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La domanda, per il periodo pregresso dal 1.6.2009 al 16.3.2014 (*rectius* 31.1.2014), è fondata per quanto di seguito esposto.

La questione relativa alla riconoscibilità dell’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato è stata già diffusamente affrontata dal giudice della nomofilachia.

Più in particolare, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio *ex art. 118 disp. att. c.p.c* *“In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo”* (così, Cass. civ., 27950/2017).

Con maggiore impegno esplicativo, secondo tale opzione ermeneutica, *“Questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca ed ha affermato, in fattispecie nelle quali venivano in rilievo le procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006, che al lavoratore «deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio*

maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). 6.1. Il principio di diritto è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, anche nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servicios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che : a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). 6.2. La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato ripreso da questa Corte con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). 6.3. E' stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego

privato, che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» (Cass. n. 2232/2020)» (così, Cass. civ., n. 15232/2020).

- 3.1.** Secondo la tesi difensiva dell'Ente resistente, nel caso di specie sussisterebbero ragioni oggettive volte giustificare il trattamento differenziato dei periodi lavorativi svolti a tempo determinato, riconducibili, la prima, alla obiettiva differenza tra la prestazione costituente oggetto del contratto a tempo determinato rispetto a quella costituente oggetto del rapporto a tempo indeterminato, e la seconda, alle diverse professionalità di base per accedere all'una piuttosto che all'altra forma contrattuale, dal momento che solo per l'impiego a tempo indeterminato è richiesto il requisito della maturazione di esperienza professionale, presso lo stesso ente ovvero presso centri qualificati, di almeno tre anni, ovvero, in alternativa, avere conseguito il dottorato di ricerca attinente l'attività richiesta nel bando.
- 3.2.** Tale prospettazione difensiva non coglie nel segno.
- 3.2.1.** Quanto alla prima argomentazione, ruotante attorno alla limitazione dell'oggetto del rapporto a tempo determinato al perseguimento di obiettivi propri di singoli progetti, deve rilevarsi, anzitutto, come l'Ente resistente abbia dedotto solo in modo generico circa la più ampia estensione della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, senza alcun riferimento specifico alla diversità delle sue prestazioni proprie e differenti rispetto a quelle proprie del rapporto a tempo determinato. Con la conseguenza che la sussistenza di ragioni di differenziazione del lavoro a tempo determinato basate sulla non omogeneità delle mansioni svolte nel rapporto a tempo indeterminato non può essere oggetto di alcun apprezzamento in tale sede. In via successiva deve in ogni caso rilevarsi come, anche laddove l'assunzione fosse stata motivata dalla finalità di realizzazione di progetti specifici, ciò non impedirebbe al datore di lavoro di esercitare lo *ius variandi* “*e quindi della possibilità di utilizzare la prestazione del dipendente secondo le variabili esigenze della propria organizzazione nei limiti segnati dall'equivalenza delle mansioni*” (così, Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 721/2021).
- 3.2.2.** La seconda argomentazione, volta ad evidenziare la necessità che il rapporto a tempo indeterminato sia instaurato con lavoratori dotati di adeguata esperienza già maturata, occorre rilevare come trattasi di deduzione priva di alcuna rilevanza, dal momento che non è neanche in astratto idonea ad essere sussunta nella nozione di “ragioni oggettive”, di cui alla clausola 4 cit. dell' Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che devono attenersi, propriamente, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione.
- 4.** Deve, conclusivamente, dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato svoltisi prima della stabilizzazione, dal 1.6.2009 al 31.1.2014 per come desumibile dai contratti prodotti, con conseguente condanna dell'Ente resistente all'adeguamento del trattamento economico e normativo rispetto all'anzianità di servizio così rideterminata ed al pagamento delle differenze retributive maturate.
- 4.1.** Resta estranea alla presente controversia la problematica relativa al c.d. blocco degli stipendi pubblici, attuati per gli anni 2010-2015 con D.L. n. 78/2010, trattandosi di questione che assumerà rilievo solo in sede di esecuzione della decisione, nella determinazione del *quantum* spettante al ricorrente.
- 5.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la

professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 26.000,01 sino a 52.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare. Con esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi.

P.Q.M.

- 1) **dichiara** cessata la materia del contendere per il periodo decorrente dal 17.3.2014;
- 2) **dichiara** che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato prestato in favore dell'Ente resistente;
- 3) **condanna** l'Ente resistente ad adeguare il trattamento economico e normativo del ricorrente all'anzianità di servizio rideterminata secondo i criteri di cui al capo che precede ed a corrispondere le differenze retributive maturate;
- 4) **condanna** il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarre *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore costituito.

Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli